

**TITOLO I****COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA****ART. 1 (Costituzione e denominazione)**

1.1 E' costituita una Società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata

"FIDICOMTUR - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA DI GARANZIA FIDI PER LE IMPRESE COMMERCIALI E TURISTICHE"

ed in forma abbreviata "FIDICOMTUR SOCIETÀ COOPERATIVA".

La Cooperativa è un CONFIDI, istituito e regolato, oltre che dalle norme di legge in materia di società cooperative, dalla disciplina di settore di cui all'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito nella Legge 24/11/2003 n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni ed iscritta all'Elenco di cui all'art. 112 comma 1 del D.Lgs. n. 385/1993.

1.2 La Cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

1.3 Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente dovranno essere rispettati i requisiti previsti dall'art. 2514 del codice civile.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 c.c. nella Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c.

**ART. 2 (Sede)**

2.1 La cooperativa ha la sede legale nel Comune di Como all'indirizzo risultante dalle apposite iscrizioni eseguite presso i competenti Uffici del Registro delle imprese.

2.2 Con decisione degli amministratori potrà essere trasferita la sede legale nell'ambito del Comune di appartenenza e potranno essere istituiti e soppressi filiali, uffici amministrativi e di rappresentanza, in Italia o all'estero.

**ART. 3 (Durata)**

3.1 La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

**TITOLO II****OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÀ****ART. 4 (Oggetto sociale)**

4.1 La Cooperativa ha per oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi e la prestazione dei servizi ad essa connessi o strumentali.

In particolare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326, nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la cooperativa potrà prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La Cooperativa potrà quindi svolgere le attività di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) prestare garanzie collettive per favorire la concessione di linee di credito e finanziamenti di qualsiasi natura e genere a

breve, medio e lungo termine alle imprese socie da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;  
b) fornire informazioni, assistenza e consulenza ed ogni altro servizio alle imprese anche nei confronti di soggetti terzi non soci per il reperimento e migliore utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria.

c) prestare servizi connessi e strumentali all'attività di garanzia e fidi.

4.2 La Cooperativa, inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Testo Unico Legge Bancaria (T.U.B.), potrà svolgere le seguenti ulteriori attività:

- prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

- gestione di fondi pubblici di agevolazione (ai sensi dell'art. 47 c. 2 TUB);

- stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione (ai sensi dell'art. 47 c. 3 TUB);

- le altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel predetto Elenco speciale, in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

4.3 Per il perseguimento dell'oggetto sociale ed in via strumentale ad esso, la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni e la sottoscrizione di quote, azioni e obbligazioni in società o altri enti, purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.

4.4 Il Confidi può avvalersi di cogaranzie, controgaranzie, riassicurazioni ed ogni altra protezione di rischio fornite da altri soggetti abilitati dalla legge.

**ART. 5 (Operatività)**

5.1 La cooperativa svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci e potrà, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di altri soggetti non soci, purché in modo non prevalente.

La cooperativa, esclusivamente ai fini della tutela del credito, potrà mantenere in essere le garanzie rilasciate a fronte di finanziamenti concessi e da estinguere, anche nei confronti di imprese che abbiano perso la qualifica di socio ovvero ai soggetti subentranti nella posizione fideiussorie di queste ultime.

5.2 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

5.3 I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività saranno stabiliti dai regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c. e comunque nei limiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente.

**ART. 6 (Convenzioni)**

6.1 La Cooperativa può stipulare convenzioni con uno o più enti, istituzioni creditizie e finanziarie per la concessione di crediti agli operatori richiedenti, per i quali essa potrà rilasciare e/o ottenere prestazioni di garanzie e/o di controgaranzie.



**TITOLO III****SOCI****ART. 7 (Numero, requisiti e obblighi)**

7.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

7.2 Possono essere soci le piccole e medie imprese, compresi gli intermediari ed ausiliari del commercio, del turismo, dei servizi e le società tra professionisti, qualunque sia la forma giuridica da essi assunta, nonché gli artisti e i liberi professionisti, questi ultimi anche in forma associata, a condizione che al momento della domanda siano iscritti al rispettivo albo professionale, se istituito.

Potranno altresì essere soci, ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del d.l. 30/9/2003 n. 269, le imprese di maggiori dimensioni.

7.3 I soci devono favorire gli interessi della cooperativa e sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

7.4 Le imprese socie non devono avere in corso procedure di amministrazione controllata o procedure concorsuali; il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici.

7.5 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con comunicazione scritta alla cooperativa.

**ART. 8 (Ammissione a socio)**

8.1 I soggetti che intendono diventare soci della cooperativa devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo. La domanda deve contenere l'impegno da parte del richiedente ad osservare le disposizioni di legge, dello statuto e dei regolamenti della Società, che deve dichiarare di conoscere per averne presa visione.

Con la presentazione della domanda scritta l'aspirante socio deve indicare l'ammontare della quota che intende sottoscrivere e deve impegnarsi a versare, nella misura prevista, l'eventuale tassa di ammissione o equivalente, prendendo atto che quest'ultima non sarà in alcun caso rimborsabile dalla cooperativa.

8.2 L'ammissione di un nuovo socio sulla base della predetta domanda è fatta, ai sensi dell'art. 2528 c.c., con deliberazione dell'organo amministrativo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.

8.3 La qualifica di socio, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ha effetto dalla data della relativa delibera.

8.4 Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi della quota sottoscritta e della tassa di ammissione od equivalente, il

sopraprezzo eventualmente determinato con delibera dell'assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

8.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

In tale evenienza l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione.

**ART. 9 (Quote)**

9.1 La società è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore a quanto stabilito per legge.

9.2 Il capitale è suddiviso in quote, anche di diverso ammontare, ciascuna di importo comunque non inferiore all'importo minimo previsto per legge.

Le quote sociali devono essere espresse in unità di euro, senza cifre decimali, sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

9.3 Nessun socio può detenere una quota di partecipazione per un importo superiore alla percentuale del capitale sociale di cui al comma 13, art. 13 del D.L. 30/9/2003 n. 269.

**ART. 10 (Perdita della qualità di socio)**

10.1 La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, morte o cessazione dell'esercizio dell'attività, quando si tratta di soci imprenditori individuali, artisti e professionisti;

- per recesso, esclusione o chiusura della liquidazione, quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria.

10.2 La delibera con cui viene dichiarata la perdita di qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro soci.

10.3 Dalla data della perdita della qualità di socio, gli aventi diritto possono richiedere alla Cooperativa, a mezzo raccomandata o PEC, la liquidazione e il rimborso della quota versata. Tale rimborso, tuttavia, rimarrà in sospeso sino all'integrale restituzione dei finanziamenti e/o garanzie eventualmente ancora in essere.

**ART. 11 (Recesso del socio)**

11.1 Il socio può recedere dalla cooperativa, presentando domanda scritta all'organo amministrativo, nei casi previsti dalla legge, e comunque se non ha in corso finanziamenti o altre operazioni assistite dalla garanzia fidejussoria della Cooperativa.

11.2 Il recesso non può essere parziale né può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa, ai sensi degli articoli 2530 e 2532 c.c, salvo quanto disposto nel comma successivo.

11.3 Il recesso può essere esercitato anche prima del termine indicato dal comma precedente qualora:



- la richiesta di prestazione di garanzia non venga concessa o il finanziamento non venga perfezionato;
- il socio abbia interamente estinto il finanziamento ottenuto negli anni precedenti la comunicazione di recesso;
- il socio abbia interamente estinto il finanziamento ottenuto nell'anno di comunicazione del recesso, nel caso in cui dimostri la chiusura/cessazione/messa in liquidazione della propria attività.

11.4 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata tramite raccomandata o PEC alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

11.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

#### **ART. 12 (Esclusione)**

12.1 L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 codice civile, (mancato pagamento della quota), può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- in tutti i casi previsti dall'articolo 2286 del c.c.;
- nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1, del c.c.;
- per inadempienza nei confronti della cooperativa per il mancato rimborso delle somme da questa pagate, per escussione, agli Enti garantiti;
- per inadempienza, anche temporanea, degli impegni, assistiti dalla garanzia della cooperativa, assunti nei confronti degli Enti erogatori.

In questi ultimi due casi l'esclusione potrà avere luogo se, trascorsi trenta giorni dall'intimazione a rimuovere l'inadempienza fattagli a mezzo lettera raccomandata, il socio si manterrà inadempiente.

12.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC al socio interessato.

12.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

12.4 L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci e, da tale data, comporta sia lo scioglimento del rapporto sociale che la risoluzione del rapporto mutualistico.

#### **ART. 13 (Morte del socio)**

13.1 In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti, previsti

dall'art. 7 del presente statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione delle quote.

13.2 In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione delle quote. Gli eredi, per ottenere il rimborso delle quote, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

#### **ART. 14 (Liquidazione della quota)**

14.1 In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, su richiesta e a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, nei limiti dell'importo versato dal socio a titolo di capitale sociale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Il socio che ha in corso un finanziamento garantito dalla Cooperativa non ha, quali siano le circostanze di cui agli artt. 11 e 12, diritto alla liquidazione della quota versata prima di aver estinto integralmente il proprio debito.

14.2 Non saranno rimborsati né l'eventuale sovrapprezzo eventualmente versato sulle quote di sottoscrizione, né gli importi versati a titolo di contributo, con conseguente esclusione dell'aumento gratuito di capitale eventualmente effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 881 della legge 296/2006 o ai sensi di altra norma di legge.

14.3 Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

L'organo amministrativo potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di due anni, il rimborso delle quote, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% (venti per cento) della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

14.4 La mancata richiesta della liquidazione e del rimborso della quota entro cinque anni dalla data della perdita della qualità di socio comporterà, ex art. 2949 c.c., la prescrizione del diritto al rimborso della quota, che sarà pertanto incamerata dalla Cooperativa.

14.5 Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 del codice civile.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 15 (Organi sociali)**

Gli organi sociali della società sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) gli Organi di controllo.

#### **ART. 16 (Assemblee)**

16.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.



16.2 Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

16.3 I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci. Il socio imprenditore individuale, artista o professionista può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'attività. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, pena la nullità e l'impossibilità del rappresentante a partecipare all'assemblea, e i documenti relativi devono essere dalla stessa conservati.

Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della cooperativa e agli altri soggetti indicati nell'articolo 2372, comma 5, del codice civile.

#### **ART. 17 (Assemblea ordinaria)**

17.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

17.2 In considerazione dello svolgimento di assemblee separate, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto proprio della società da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 c.c., il consiglio di amministrazione può deliberare l'utilizzo del maggior termine di 180 (centottanta) giorni entro cui convocare l'assemblea dei soci.

17.3 L'assemblea:

- a) approva il bilancio d'esercizio;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina i membri degli organi di controllo;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei membri degli organi di controllo;
- e) delibera il conferimento dell'incarico di certificazione di bilancio ad una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;
- f) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

17.4 I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea per la trattazione di determinati argomenti. L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

17.5 Le assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540, comma 2, Cod.Civ.

Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei soci, o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di soci.

Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole assemblee separate. Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite alle assemblee in ordine alla

convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni,

salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

Le assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale. Qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune del territorio interessato;
- possono svolgersi in date differenti tra loro, purché tutte con un anticipo di almeno otto giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea generale;
- sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze per le assemblee dei soci;
- sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da un vice presidente o dal consigliere delegato dal consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.

Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e/o dei loro supplenti, che devono essere soci della cooperativa. La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori.

I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea separata.

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea separata.

Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Ciascun delegato non può rappresentare più di venti voti o frazione. Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della cooperativa o che ne sia dipendente.

Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle assemblee.

All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto.

Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione dell'assemblea generale si applica il comma 5 dell'articolo 2540 Cod.Civ.

#### **ART. 18 (Assemblea straordinaria)**

18.1 L'assemblea straordinaria è convocata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2365 c.c., per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

18.2 Sono demandate all'assemblea straordinaria l'introduzione e la soppressione delle clausole statutarie che prevedono i divieti relativi alla distribuzione di dividendi, alla



remunerazione degli strumenti finanziari, ove utilizzati, ed alla distribuzione di riserve nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio della cooperativa nel caso di liquidazione.

#### **ART. 19 (Convocazione delle Assemblee)**

19.1 La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi:

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- pubblicazione su un quotidiano locale;
- avviso di convocazione da inviarsi mediante posta elettronica o PEC.

19.2 L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, presso la sede sociale o in altro luogo purché nella regione Lombardia, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora dell'adunanza.

19.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso e l'adunanza in prima convocazione va deserta, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le stesse modalità indicate al comma 1 del presente articolo.

19.4 L'organo amministrativo ha la facoltà di stabilire, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c. In tal caso nell'avviso di convocazione potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione ed il Presidente ed il segretario potranno essere in luoghi diversi, come pure il notaio ove la legge lo richieda a condizione che

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il Segretario.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, e, se richiesto dalla legge, dal Notaio, salvo quanto previsto per le riunioni in "full conference".

#### **ART. 20 (Presidente e verbalizzazione)**

20.1 L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente. In assenza anche del vice presidente, da persona eletta dall'assemblea, a maggioranza

relativa dei voti presenti. L'assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, due scrutatori.

20.2 Nel caso di assemblea straordinaria o comunque ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di Segretario deve essere svolta da un notaio.

20.3 Le deliberazioni devono essere fatte constatare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 Cod. Civ.

#### **ART. 21 (Maggioranze e votazioni assemblea ordinaria)**

21.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e/o rappresentati;
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

21.2 Per la elezione degli amministratori, ai partecipanti all'assemblea aventi diritto al voto verrà consegnata la scheda di voto contenente l'elenco delle candidature pervenute alla cooperativa almeno nove giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione. Le candidature pervenute oltre tale data non saranno considerate valide.

La candidatura può essere presentata singolarmente o mediante lista di candidati, opportunamente denominata.

Ogni socio potrà candidarsi individualmente o presentare una propria lista.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti. In caso di parità di età risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla cooperativa; in caso di parità di voti risulta eletto il socio più anziano di età.

#### **ART. 22 (Maggioranze e votazioni assemblea straordinaria)**

22.1 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che costituiscono almeno due terzi dei soci presenti e/o rappresentati;
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

#### **ART. 23 (Assemblee successive alla seconda)**

23.1 Alla eventuale convocazione dell'assemblea dei soci successiva alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

23.2 La convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla data della precedente assemblea.

#### **ART. 24 (Votazioni)**



24.1 Le votazioni, di norma, vengono effettuate per alzata di mano, con prove e controprove per la verifica dei voti favorevoli, contrari e astenuti, salvo diverse indicazioni.

#### **ART. 25 (Consiglio di Amministrazione)**

25.1 La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), scelti in maggioranza tra i soci, imprese individuali o mandatari di soci imprese costituite in forma societaria, o tra i soci liberi professionisti, o tra i rappresentanti di associazioni di categoria.

Alla determinazione del numero degli amministratori, di cui al comma precedente e nei limiti indicati, provvede l'assemblea.

25.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere rieletti ma per un numero di mandati consecutivi non superiore a quello previsto per legge.

25.3 Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più amministratori il Consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 c.c..

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

25.4 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, decade l'intero consiglio e quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori che subentrano in corso di mandato scadono contemporaneamente a quelli in carica.

25.5 Se vengono a cessare tutti gli amministratori, le formalità per la convocazione di urgenza dell'assemblea sono assunte dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

25.6 L'eventuale compenso degli amministratori che si intende comprensivo del rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione è stabilito dall'assemblea.

25.7 La remunerazione del presidente, vice presidenti e degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dello svolgimento dell'incarico nei limiti dell'art. 25.6.

25.8 Il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti. In questo secondo caso deve essere indicato il vice presidente vicario, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del vice presidente vicario lo sostituisce il consigliere più anziano di età.

#### **ART. 26 (Poteri)**

26.1 Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di statuto sono riservate all'assemblea.

26.2 Esso può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- accettare nuovi soci;
- deliberare il recesso e l'esclusione di soci;
- stipulare convenzioni per la concessione di prestiti o crediti ai propri soci, fissando i limiti della garanzia ed ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini per cui la cooperativa si è costituita;
- deliberare il rilascio di garanzie nell'ambito delle convenzioni stipulate e del regolamento;
- fissare annualmente l'importo della tassa di ammissione dei nuovi soci, che resterà immutata sino a nuova deliberazione;
- dispensare, per i casi particolari, dal versamento della tassa di ammissione;
- sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni di cooperative, di consorzi o di società, in conformità agli scopi sociali.

26.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei poteri ad uno o più consiglieri o a un comitato esecutivo composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 5 membri scelti esclusivamente tra i componenti il consiglio di amministrazione. Del Comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente ed il vice presidente. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ovvero affidare incarichi speciali ad uno o più dei suoi componenti.

Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2381 cod.civ., IV° comma, né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Potrà essere delegato al Comitato esecutivo la valutazione delle richieste di finanziamento ed il conseguente rilascio della garanzia nei limiti previsti dalle convenzioni in atto e dal regolamento approvato in sede di assemblea ordinaria.

#### **ART. 27 (Conflitto di interessi)**

27.1 Gli Amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano i loro parenti o affini entro il terzo grado.

#### **ART. 28 (Convocazione e delibere)**

28.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato, dal presidente, sia nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

28.2 La convocazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

Le riunioni totalitarie del consiglio di amministrazione, tenute con la presenza dell'intero collegio sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

28.3 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente. In caso di assenza od impedimento del presidente o di altro vice presidente la riunione è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.



28.4 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori; la partecipazione alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.

#### **ART. 29 (Presidente)**

29.1 Il presidente del consiglio di amministrazione o il vice presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli è pertanto autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, enti finanziari, istituti di credito e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria. Egli ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni, nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione. Egli ha pure la facoltà di rappresentare la cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità che abbiano contribuito allo sviluppo della Società.

Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario dura in tale carica per tempo anche più esteso della durata del Consiglio di Amministrazione in carica. Potrà essere revocato dall'Assemblea Ordinaria per giusta causa.

Il Presidente onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio di Amministrazione o dalle Assemblee. Il Presidente onorario può rappresentare la Società sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente onorario.

#### **ART. 30 (Organi di controllo)**

30.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea che nomina anche il Presidente.

La nomina del presidente compete all'assemblea.

30.2 I sindaci possono essere scelti anche tra non soci, in ogni caso almeno uno dei sindaci supplenti ed uno dei sindaci effettivi deve essere designato tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei conti. Essi durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

30.3 Il compenso annuale dei sindaci deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

30.4 I componenti il Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.

Non sono eleggibili alla carica di Sindaci o, se eletti, decadono dall'Ufficio, i parenti e gli affini degli Amministratori entro il quarto grado e coloro i quali hanno nella Cooperativa un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

30.5 Nella relazione al bilancio il collegio sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 cod. civ., in ordine al carattere mutualistico della società.

30.6 Al collegio sindacale può essere demandata, oltre alla funzione di vigilanza prevista dall'art. 2403 c.c., anche la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis, comma 2, Cod. civ., salvo che l'assemblea disponga diversamente. Il controllo sarà invece affidato ad una Società di Revisione o un Revisore in tutti i casi in cui i membri dell'organo di controllo non sia composto per intero da membri iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

#### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **ART. 31 (Patrimonio Netto)**

31.1 Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore al limite previsto per legge, ed è così costituito:

- a) dal capitale sociale variabile ed illimitato formato mediante versamenti dei soci nonché mediante imputazione di contributi ai sensi dell'art. 1, comma 881 L. 296 anno 2006 (Legge Finanziaria 2007) o di altra normativa specifica;
- b) dalla riserva formata dai soprapprezzi versati;
- c) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;
- d) dagli utili d'esercizio portati a nuovo;
- e) da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge, del presente statuto o dei regolamenti;
- f) dai fondi rischi indisponibili.

31.2 Le riserve ed i fondi di cui al precedente comma non potranno essere ripartite tra i Soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

31.3 L'importo trasferito a capitale ai sensi dell'art. 1 comma 881 della Legge 296/2006 non attribuisce alcun diritto patrimoniale o amministrativo in capo ai soci né è computato nel capitale sociale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

#### **ART. 32 (Esercizio sociale - Bilancio di esercizio)**

32.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

32.2 Il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di legge. La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi



dell'articolo 2545 c. c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.

32.3 Il bilancio è approvato dall'Assemblea dei soci che a tal fine deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Tuttavia, in considerazione di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto propri della Cooperativa, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'assemblea.

32.4 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili con le seguenti modalità:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente;
- b) la restante parte accantonata secondo le deliberazioni dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi e nei limiti del primo comma dell'art. 2514 Cod. Civ., salvo quanto eventualmente disposto diversamente dalle leggi speciali in materia.

32.5 Ai sensi dell'art. 13, comma 18, del D.l. n. 269/2003, la Cooperativa non può distribuire avanzi di gestione di qualunque genere e sotto qualsiasi forma ai soci, neppure in caso di scioglimento ovvero di recesso, esclusione o morte del socio. Non è quindi ammessa la ripartizione di ristorni ed è in ogni caso vietata la distribuzione di utili ai soci.

32.6 Il bilancio è depositato entro i successivi 30 giorni dall'approvazione, completo dei documenti di accompagnamento, presso l'Ufficio del Registro delle imprese e presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero di competenza.

## **TITOLO VI**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ART. 33 (Scioglimento e liquidazione)**

33.1 L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.

33.2 Il patrimonio della società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderisce o, in mancanza, al ministero competente, ai sensi all'art. 13, commi 23 del D.l. 30/9/2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326.

## **TITOLO VII**

#### **ART. 34 (Norme applicabili)**

34.1 Ove non diversamente stabilito dal presente statuto si applicano le norme di legge di cui al libro V, titolo VI, Capo I del codice civile e all'art. 13 del d.l. 30/9/2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003, n. 326.

#### **ART. 35 (Clausola compromissoria)**

35.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro l'organo di controllo, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale denominata Tribunale Arbitrale per l'impresa, per il Lavoro e lo Sport di Milano. Il collegio arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla stessa Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

